



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dell' I.I.S. "Michele Dell'Aquila" di San Ferdinando di Puglia (BAT)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2016

Disposizioni urgenti per il risanamento delle zone limitrofe agli impianti siderurgici di interesse strategico nazionale e sostegno ai livelli occupazionali

ONOREVOLI SENATORI! - l'Italia è il secondo produttore di acciaio in Europa dopo la Germania e più o meno la metà dell'acciaio italiano proviene dall'Ilva di Taranto, l'acciaieria più grande d'Europa. Il protagonista negativo di questa fase di declino della grande industria italiana è l'acciaio, o meglio la siderurgia di Stato che ha tenuto in piedi per lustri il Prodotto interno lordo (Pil) di intere regioni. Su Taranto, Trieste, Piombino, Terni, Genova si sono scaricate non solo le ragioni di una crisi di mercato e dell'avvento di nuovi produttori asiatici ma si è riproposto anche il tema della mancata salvaguardia dell'ambiente, che ha messo in ginocchio la salute dei lavoratori e in pericolo gli ambienti limitrofi. Non dobbiamo dimenticare che uno dei doveri più importanti dello Stato italiano è quello di salvaguardare i primi diritti che l'uomo stesso acquisisce sin dalla nascita: il diritto alla vita e alla salute. Quest'ultimo è affermato nell'articolo 32 della Costituzione: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti [...] la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Abbiamo evidenziato quest'ultimo articolo poiché le ultime perizie mediche, disposte dal giudice per le indagini preliminari di Taranto nel 2012, hanno stabilito che tra il 2004 ed il 2010 le emissioni di polveri sottili avrebbero causato nella zona di Taranto, ad esempio, una media di 83 morti l'anno, e di ben 648 ricoveri l'anno per cause cardiorespiratorie. Inoltre dall'analisi epidemiologica dei residenti nel comune sono emersi tassi di mortalità per tutte le cause, tumore del polmone, della pleura e della vescica superiori a quelli regionali, di cui

sono vittime anche gli stessi operai dell'azienda, i quali muoiono non solo per queste cause, ma anche per gravi carenze dal punto di vista della sicurezza (50 incidenti mortali negli ultimi vent'anni). Perciò è necessario intervenire con soluzioni impiantistiche che possano migliorare la situazione attuale. Di fronte alla frammentazione delle disposizioni normative a vari livelli, si è reso necessario predisporre il presente disegno di legge con l'obiettivo di armonizzare le precedenti misure e organizzarle in un organico e semplice testo di più facile consultazione ed applicazione. Le disposizioni del presente disegno di legge si soffermano sull'obbligo da parte delle aziende siderurgiche di dotarsi di impianti a tecnologia avanzata accomunati dall'eliminazione dei processi di sinterizzazione, come il processo Finex che elimina la produzione del ferro grezzo e impiega direttamente il minerale raffinato e la polvere di carbone rendendo il forno di sinterizzazione e la cokeria non più necessari. Grazie al recupero e reimpiego delle sostanze che si formano a un dato punto del processo, la tecnologia Finex, rispetto all'altoforno tradizionale riduce l'inquinamento (90 per cento in meno di sostanze tossico-nocive e 98 per cento in meno di contaminazione dell'acqua), il consumo di energia e i costi di produzione (meno 15 per cento), eliminando i processi di sinterizzazione e pellettizzazione che a loro volta emettono benzene, diossina, idrocarburi aromatici, toluene. Il processo Corex, invece, utilizza carbon fossile al posto del coke e minerale di ferro così come è estratto dal sottosuolo. Come detto, in questi due processi, oltre a ridurre l'inquinamento, si riducono i costi. Ciò porterebbe ad un rilancio delle aziende siderurgiche, che in quest'ul-

timi anni stanno trovando difficoltà a collocare il loro prodotto, in quanto la concorrenza, avendo impianti più innovativi, riesce ad offrire prestazioni più convenienti riguardo a competenze tecniche, *standard* di sicurezza e adozione di migliori pratiche internazionali. L'eventuale riduzione del personale di queste aziende va risolto costruendo strumenti *ad hoc*, anche in deroga alla normativa vigente, per avviare al prepensionamento il personale più anziano (oggettivamente il lavoro in acciaieria è altamente usurante) e riutilizzare la parte di stabilimento, resa libera dalla chiusura delle aree di sinterizzazione e cokeria, opportunamente bonificata attraendo nuove attività produttive, diverse da quelle siderurgiche, in cui rioccupare il personale non prepensionato.

bile. Per raggiungere tale obiettivo si farà ricorso a finanziamenti europei a fondo perduto (bando INAIL 2016) concessi all'imprenditoria femminile, giovanile o alle nuove *start up* e ad aziende già esistenti e consolidate che investono in determinati settori considerati strategici. È evidente che il ricorso a queste soluzioni richiede un ingente investimento monetario. Pertanto la copertura finanziaria sarà assicurata anche grazie ad un fondo costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel quale affluiranno i proventi delle sanzioni pecuniarie a carico delle aziende siderurgiche che non adempiranno, nei termini previsti dalla legge, a dotarsi degli impianti tecnologicamente avanzati, basati sull'eliminazione del processo di sinterizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obbligo di adozione di impianti a tecnologia avanzata)

1. Le aziende siderurgiche sono obbligate ad adottare impianti a tecnologia avanzata finalizzati al perseguimento di interessi generali.

2. Per impianti siderurgici avanzati si intendono quelli che adottano tecnologie basate sull'eliminazione dei processi di sinterizzazione.

Art. 2.

(Risanamento aree contaminate)

1. Lo Stato italiano, in attuazione delle normative comunitarie e in collaborazione con gli enti locali, si impegna a risanare le aree contaminate delle zone limitrofe agli impianti siderurgici.

2. Le attività di risanamento devono tendere a realizzare il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la protezione sociale e la coesione sociale.

3. Per risanamento si intendono le attività di bonifica così come definite nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, Titolo V.

Art. 3.

(Prepensionamento)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dall'attività sulla piattaforma Senato Ragazzi LAB

Art. 1.

(Obbligo di adozione di impianti a tecnologia avanzata)

Identico

Art. 2.

(Risanamento aree contaminate)

1. Lo Stato italiano, in attuazione delle normative comunitarie e in collaborazione con **le regioni** e gli enti locali, si impegna a risanare le aree contaminate delle zone limitrofe agli impianti siderurgici.

2. Identico

3. Identico

Art. 3.

(Prepensionamento)

Identico

1. I lavoratori delle aziende siderurgiche che risulteranno in esubero, in seguito all'adeguamento degli impianti, avendo maturato i requisiti, saranno avviati al prepensionamento.

2. Le aziende si impegnano ad occupare i lavoratori non avviabili al prepensionamento in attività sostitutive, dopo mirati corsi di riqualificazione professionale.

Art. 4.

(Finanziamenti)

1. Le aziende appartenenti alla provincia dei comuni contaminati a causa di impianti siderurgici che non adottano le tecnologie di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'assunzione di personale tramite contratti a tutele crescenti, godranno di finanziamenti a fondo perduto con una concessione in conto capitale pari al 65% dell'investimento che potrà essere ammesso, per ciascuna impresa, con un limite massimo di 130.000 euro, con un contributo minimo pari a 5.000 mila euro.

2. I fondi saranno destinati all'imprenditoria femminile, giovanile, alle start up e ad aziende già esistenti e consolidate che investono in settori considerati strategici.

Art. 5.

(Termini e sanzioni)

1. Le aziende dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. In caso di non adeguamento, la condotta inadempiente, qualora comporti come conseguenza il persistere della violazione del codice penale in materia ambientale, configurando

Art. 4.

(Finanziamenti)

1. La presente legge interessa l'imprenditoria femminile, giovanile, le start up e le aziende già esistenti e consolidate che investono in settori considerati strategici, ubicate nelle province contaminate a causa della presenza di impianti siderurgici privi delle tecnologie di cui all'articolo 1.

2. Le aziende che assumeranno personale con contratti a tutele crescenti potranno accedere a finanziamenti a fondo perduto con una concessione in conto capitale pari al 65 per cento dell'investimento, fino ad un massimo di 130.000 euro per ciascuna.

Art. 5.

(Termini e sanzioni)

Identico

una fattispecie di reato ambientale, sarà punita con sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 452-*bis* del codice penale, introdotto dalla legge 22 maggio 2015, n. 68.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. È costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo finalizzato a raccogliere le somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie irrogate alle aziende inadempienti, previste nell'articolo 5 della presente legge, allo scopo di destinarle alle diverse attività di risanamento ambientale delle zone inquinate.

2. È fatto obbligo di avvalersi di finanziamenti europei a fondo perduto concessi all'imprenditoria femminile, giovanile o alle *start up* e ad aziende già esistenti e consolidate che investono in settori considerati strategici, di cui all'articolo 4.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

Identico